

Ordinanza del Presidente N° 4 del 29/5/2020

**Oggetto: disciplina delle attività balneari
nel comprensorio dell'Ufficio Territoriale di Savona**

Struttura Proponente: Ufficio Territoriale di Savona



ORDINANZA N° / 2020

COMPENSORIO TERRITORIALE DI SAVONA-VADO LIGURE DI CUI AL D.M. 06/04/1994

IL PRESIDENTE

VISTI i compiti attribuiti alle Autorità di Sistema Portuale dalla Legge 84/94 in materia di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nella Circostrizione Territoriale di competenza dell'Ufficio Territoriale di Savona, come da Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994 e successive modificazioni ed in particolare il D. Lgs. 4.08.2016 n. 169;

VISTO, in particolare, l'art. 8 comma 3 lettera m della citata legge n. 84/94 in forza del quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche AdSP) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale costituita, per il comprensorio di Savona – Vado Ligure, dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergeggi fino alla sponda destra del Rio Sodino nel comune di Albissola Marina, così come definito nel D.M. 6 aprile 1994;

VISTO il decreto del M.I.T. del 1.12.2016 n. 414, notificato il 2.12.2016, di nomina del dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano Regolatore del porto di Savona – Vado Ligure approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 10 agosto 2005;

VISTO il Decreto Legislativo del 28 maggio 2010 n. 85 recante “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge del 4 dicembre 1993 n. 494 e successive modifiche ed integrazioni recante "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime e successive modifiche e integrazioni";



- VISTO** l'art. 13 comma 2 della Legge dell'8 luglio 2003 n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTA** la Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTI** gli Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) attualmente vigenti per la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale;
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 28 aprile 1999 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e s.m.i.;
- VISTI** gli art. 27 e ss. della Legge Regionale Liguria del 2 gennaio 2007 n. 1 recante "Testo unico in materia di commercio";
- VISTI** gli art. 30 e ss. della Legge Regionale Liguria del 7 febbraio 2008 n. 2 recante "Testo unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari";
- VISTA** la Circolare del 10 marzo 1977 n. 7 recante "Norme relative alle Colonie e Centri di Vacanza" emanata dalla Regione Liguria e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 6 giugno 2008 n. 16 recante "Disciplina dell'attività edilizia";
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 17 giugno 2008 n. 17 recante "Integrazione alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell'attività edilizia)" e s.m.i.;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n°156 del 15/02/2013 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" e successivamente modificate e integrate con Delibera di Giunta Regionale n°1057 del 05/08/2013;
- VISTA** la Legge Regionale Liguria del 7 aprile 2015 n. 12 recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale";
- VISTA** l'Ordinanza sulla "Sicurezza Balneare" vigente emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona;
- VISTA** la nota integrativa della Capitaneria di Porto di Savona trasmessa in data 20 maggio 2015 e registrata agli atti al prot. n. 4447;
- VISTA** l'ordinanza "balneare" n. 8 emessa da questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (in seguito, anche, AdSP) in data 3 luglio 2019 e relativa al comprensorio territoriale di Savona e Vado Ligure di cui al D.M.06/04/1994;
- PRESO ATTO** che, da tempo risalente, tutte le ordinanze emanate per la regolamentazione delle attività svolte sul demanio durante la stagione balneare (dalle autorità marittime, un tempo, dalle autorità di sistema portuale e dalle autonomie territoriali, oggi) hanno posto limitazioni e divieti generalizzati in merito alla possibilità di accedere agli arenili con animali domestici al seguito, in particolare cani;

RILEVATO come ciò fosse stato unanimemente ritenuto necessario al fine di tutelare l'igiene, il decoro e la salubrità dell'ambiente demaniale nel periodo di massima fruizione degli arenili per finalità turistico ricreative, in ragione dell'alta concentrazione di persone che, nel periodo estivo, frequentano tali spazi e, in particolare, delle peculiari modalità di utilizzo delle aree da parte dell'utenza, implicanti, nella maggior parte dei casi, uno stretto contatto con il terreno (sdraiarsi, prendere il sole, giocare con la sabbia, etc...) che accentuano gli indici di rischio, sotto il profilo sanitario, legati all'eventuale presenza di deiezioni di animali o relative tracce;

EVIDENZIATO come tali considerazioni avessero orientato le pubbliche autorità nel senso di mantenere differenziata la disciplina in essere nei restanti spazi pubblici (che, in genere, consente la conduzione di animali, nel rispetto di specifiche prescrizioni) a quella in vigore sugli arenili demaniali. Ciò anche in considerazione delle obiettive difficoltà di garantire un costante e capillare controllo da parte delle forze dell'ordine su zone di territorio molto estese, in periodi di alta stagione (quindi di forte stress per gli stessi organi di controllo, impegnati su molteplici fronti, generalmente ritenuti di maggior importanza). Una generale ammissione degli animali sulle spiagge libere, infatti, in assenza di un controllo costante ed esteso circa il rispetto delle basilari limitazioni del caso (guinzaglio e asportazione deiezioni) comporterebbe concreti rischi, sia per la sicurezza delle persone (stanti l'affollamento tipico delle spiagge libere nel periodo estivo) e sia per la salubrità degli ambienti, rischi significativamente maggiori, per la ragioni suesposte, rispetto a quelli prevedibili sul restante territorio cittadino;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano presenti sul litorale del Comune di Savona tratti di litorale libero disponibili e pienamente idonei per essere adibiti stabilmente alla fruizione con animali al seguito;

CONSIDERATO, inoltre, che la disciplina posta da questa AdSP al riguardo attribuisce comunque ai titolari delle strutture balneari la facoltà di far accedere utenti con cani di piccola e media taglia al seguito, previo rispetto di apposite prescrizioni volte a tutelare la salute degli animali ed il mantenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie nell'utilizzo degli arenili;

VALUTATO, per quanto sopra, necessario mantenere vigente il divieto generale di condurre cani ed altri animali da compagnia sugli arenili;

VISTA la propria Ordinanza n. 4 emessa in data 18 aprile 2019 con la quale è stata disposta l'interdizione all'accesso di persone e/o cose al fabbricato denominato "Bagni Madonnetta" sito nel Comune di Albissola Marina (SV) ed alle aree ad esso contigue poste sul tratto di arenile demaniale marittimo;

- VISTA** la propria ordinanza n. 9 emessa in data 14 agosto 2019 congiuntamente alla Capitaneria di Porto ed al Comando di Polizia Municipale di Savona riguardante l'istituzione di divieti di transito su strade di accesso agli arenili sul litorale del Comune di Savona;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO** il D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- VISTI** i DD.PP.CC.MM. emanati in materia di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui si richiama, da ultimo, il DPCM 17/05/2020;
- RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 1, p.to mm) del precitato DPCM 17/05/2020 ai sensi del quale, per gli stabilimenti balneari e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità;
- VISTE** le ordinanze emanate dalla Regione Liguria in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui si richiamano, da ultimo, l'Ordinanza n. 30/2020 in data 17 maggio 2020, n. 32 in data 20/05/2020, n. 33/2020 in data 22/05/2020 e n. 34/2020 in data 25/05/2020;
- VISTA** la D.G.R. n. 422/2020 in data 22/05/2020 con la quale la Regione Liguria ha recepito le "Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere, nonché a moli, scogliere e dighe, contenente modalità applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi per la stagione balneare 2020" predisposte da ANCI Liguria, prevedendo di intendere le indicazioni contenute nel ridetto documento da applicare anche alle aree balneabili libere comprese nelle circoscrizioni di competenza delle Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la D.G.R. n. 423/2020 in data 22/05/2020 con la quale la Regione Liguria ha approvato ulteriori misure operative relative all'uso del demanio marittimo da applicarsi limitatamente alla stagione 2020;
- VISTA** la Direttiva del Ministero dell'Interno n. prot. 29415 in data 02/05/2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 2269/2020 avente ad oggetto : "Modifica Decreto Dirigenziale 1959/2020: posticipo inizio stagione balneare 2020 e COVID 19";

VISTE le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dai Sindaci dei Comuni di Albissola Marina, Savona, Vado Ligure e Bergeggi relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica di cui sopra;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 14, del citato D.L. 33/2020 ai sensi del quale *"Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16"*;

VISTE le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Ricreative e Produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, edite nel mese di maggio 2020, adottate sul territorio della Regione Liguria prima con la citata ordinanza regionale n. 30/2020 in data 17 maggio 2020 e, successivamente, con la citata ordinanza n. 32/2020;

VISTA la nota PEC/PG/2020/158583 in data 22/05/2020 inviata dalla Regione Liguria alla Capitaneria di Porto di Genova, inoltrata a questa AdSP dalla Capitaneria di Porto di Savona, su richiesta dell'Ufficio Territoriale di Savona, con la quale si dà atto che la stagione balneare in Liguria avrà inizio a partire dal 03/06/2020;

CONSIDERATA la necessità di recepire nel presente provvedimento le misure di prevenzione e sicurezza previste dalle disposizioni emanate dalla autorità competenti e volte a fare fronte e limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19, adottando, per la sola stagione balneare 2020, anche le misure operative previste dalle citate DD.GG.RR. 422 e 423, in quanto correlate alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

VALUTATO, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua del distanziamento sociale quale principale risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19;

INFORMATI la Capitaneria di Porto di Savona, i Comuni di Albissola Marina, Savona, Vado Ligure e Bergeggi per le rispettive competenze nel corso di apposita riunione tenutasi in modalità di "videoconferenza" in data 28/05/2020;

INFORMATE le Associazioni Bagni Marini della Provincia di Savona;

RITENUTO opportuno aggiornare la vigente ordinanza di disciplina delle attività balneari lungo il litorale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, comprensorio di Savona, al fine di assumere iniziative volte ad evitare assembramenti sugli arenili in conformità alle misure nazionali e locali di contenimento del contagio da Covid -19;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

SENTITO, infine, il Direttore del Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale;

emette la seguente

**ORDINANZA DI
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI**

**ART. 1
PERIODI DI APERTURA**

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione di opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti e di tutte le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, emesse sia a livello nazionale che locale, anche successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, possono essere aperti, a discrezione del concessionario, in uno dei seguenti periodi:

a) In generale, nella stagione balneare compresa dal 1/5 al 30/9, come meglio disciplinata nel successivo art. 2.

Per la sola stagione 2020, a far data dal 18/05/2020.

b) Nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua qualora la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo) al 31/10, come meglio disciplinata nel successivo art. 3;

c) Tutto l'anno solare, come meglio disciplinata nell'art. 4 della presente Ordinanza.

**ART. 2
DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE**

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.

Per l'anno 2020 si considera stagione balneare, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il periodo compreso tra il 3 giugno ed il 30 settembre.

2. In generale le attività degli stabilimenti e delle strutture balneari deve comunque iniziare improrogabilmente entro il 1° giugno e terminare non prima del 15 settembre.

Per la stagione balneare 2020 le attività degli stabilimenti e delle strutture balneari devono comunque iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

3. Nel periodo di apertura per attività non elioterapica, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima con le limitazioni di cui alle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

4.-Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per la stagione balneare (1/5 - 30/9), garantendo al pubblico almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

5. Le date previste per l'apertura e la chiusura dell'attività balneare devono essere comunicate ogni anno all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona e al Comune presso il quale insiste il complesso balneare. La data di apertura dovrà essere comunicata entro il 10 aprile e quella di chiusura entro il 10 settembre.

ART. 3

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ELIOTERAPICA, RICREATIVA, LUDICA E SPORTIVA

con apertura da aprile a ottobre dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata

1. Nel periodo di apertura a fine elioterapico (compreso, in genere, tra il 1/04 e il 31/10, e, per la stagione 2020, tra il 18/05 e il 31/10, e al di fuori dalla stagione balneare) è consentito utilizzare le strutture turistico-balneari e l'arenile per l'attività elioterapica non medica (di seguito abbreviata in "elioterapica"), ricreativa, ludica e sportiva, nonché per le attività ad esse connesse previa comunicazione, da presentare, in forma scritta almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona, alla Regione Liguria e all'Amministrazione Comunale con indicazione del periodo di apertura e delle modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica, nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni emesse, a livello nazionale e locale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

A tal riguardo, fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica ed alla vigenza delle citate disposizioni, prima dell'apertura al pubblico della struttura per i fini di cui sopra, il gestore dovrà far pervenire a questa AdSP - Ufficio Territoriale di Savona – apposita **autocertificazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii., relativa all'avvenuta predisposizione di tutti gli adempimenti/protocolli/accorgimenti/apprestamenti/servizi necessari a fornire puntuale applicazione alle misure di prevenzione di che trattasi, in coerenza con il contenuto delle linee guida adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il documento tecnico in premessa richiamato, come approvato dalle ordinanze regionali in premessa richiamate.

In particolare, le misure dovranno prevedere:

- una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare,
- rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;
- privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.;
- che possa essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.;
- che la postazione dedicata alla **cassa** possa essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- assicurare un distanziamento tra gli **ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
- tra le **attrezzature** di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;

- che le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **siano disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

Nel caso in cui presso la struttura balneare sia presente un'attività secondaria di somministrazione alimenti e bevande (bar e/o ristorante), fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica ed alla vigenza delle citate disposizioni, prima dell'apertura al pubblico dell'attività al pubblico per i fini di cui sopra, il gestore dovrà far pervenire a questa AdSP - Ufficio Territoriale di Savona – apposita **autocertificazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii., relativa all'avvenuta predisposizione di tutti gli adempimenti/protocolli/accorgimenti/apprestamenti/servizi necessari a fornire puntuale applicazione alle misure di prevenzione di che trattasi, in coerenza con il contenuto delle linee guida adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il documento tecnico in premessa richiamato, come approvato dalle ordinanze regionali in premessa richiamate..

In particolare, le misure dovranno prevedere:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- la possibilità che sia rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.;
- rendere disponibili **prodotti igienizzanti** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti;
- laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi **esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- i **tavoli** devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;

- che la consumazione al **banco** sia consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- che la consumazione a **buffet** non sia consentita;
- il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
- favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- che la postazione dedicata alla **cassa** possa essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo;
- i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
- al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).
- per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 15, del D.L. 33/2020 in premessa richiamato, il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida applicabili nel settore produttivo d'interesse, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

2. Durante l'attività elioterapica le strutture devono rimanere aperte almeno per tre giorni alla settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi e dev'essere garantita la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita.
3. In via eccezionale, nel caso in cui la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata, potranno essere aperti per attività elioterapiche dalla settimana antecedente la stessa festività, secondo quanto previsto al precedente comma 1.
4. Qualora parte dell'attività fosse affidata a terzi, l'istanza dovrà essere corredata dell'istanza ex art. 45 bis Cod. Nav. o, se già ottenuta l'autorizzazione, dovranno essere citati gli estremi del provvedimento autorizzativo. In ogni caso, dovranno essere osservate le vigenti normative in materia di utilizzo di spazi e manufatti per attività di pubblico esercizio nonché le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona.
5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli

impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. dev'essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente nonché dai rispettivi Strumenti Urbanistici Attuativi (c.d. SUA).

6. Durante i periodi di non attività elioterapica, ricreativa, ludica e sportiva nonché per le attività ad esse connesse, i manufatti temporanei adibiti a servizi igienici e le cabine dedicate dovranno essere smontate e rimosse dall'arenile con le stesse modalità previste dall'art. 8 della presente Ordinanza recante "Strutture stagionali".

7. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica il concessionario dovrà esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura.

ART. 4

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ELIOTERAPICA, RICREATIVA, LUDICA E SPORTIVA con apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

1. Fermo restando l'osservanza delle regole cui al precedente art. 2 per l'esercizio delle attività durante la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno previa comunicazione da presentare all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio Territoriale di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona, alla Regione Liguria e all'Amministrazione Comunale e nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni emesse, a livello nazionale e locale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

A tal riguardo, fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica ed alla vigenza delle citate disposizioni, prima dell'apertura al pubblico della struttura per i fini di cui sopra, il gestore dovrà far pervenire a questa AdSP - Ufficio Territoriale di Savona – apposita **autocertificazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii., relativa all'avvenuta predisposizione di tutti gli adempimenti/protocolli/accorgimenti/apprestamenti/servizi necessari a fornire puntuale applicazione alle misure di prevenzione di che trattasi, in coerenza con il contenuto delle linee guida adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il documento tecnico in premessa richiamato, come approvato dalle ordinanze regionali in premessa richiamate.

In particolare, le misure dovranno prevedere:

- una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare,
- rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;
- privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.;
- che possa essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.;
- che la postazione dedicata alla **cassa** possa essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- assicurare un distanziamento tra gli **ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
- tra le **attrezzature** di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
- che le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **siano disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

Nel caso in cui presso la struttura balneare sia presente un'attività secondaria di somministrazione alimenti e bevande (bar e/o ristorante), fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica ed alla vigenza delle citate disposizioni, prima dell'apertura al pubblico dell'attività al pubblico per i fini di cui sopra, il gestore dovrà far pervenire a questa AdSP - Ufficio Territoriale di Savona – apposita **autocertificazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii., relativa all'avvenuta predisposizione di tutti gli adempimenti/protocolli/accorgimenti/apprestamenti/servizi necessari a fornire puntuale applicazione alle

misure di prevenzione di che trattasi, in coerenza con il contenuto delle linee guida adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il documento tecnico in premessa richiamato, come approvato dalle ordinanze regionali in premessa richiamate.

In particolare, le misure dovranno prevedere:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- la possibilità che sia rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.;
- rendere disponibili **prodotti igienizzanti** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti;
- laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi **esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- i **tavoli** devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- che la consumazione al **banco** sia consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- che la consumazione a **buffet** non sia consentita;
- il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
- favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

- che la postazione dedicata alla **cassa** possa essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo;
- i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
- al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).
- per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 15, del D.L. 33/2020 in premessa richiamato, il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida applicabili nel settore produttivo d'interesse, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

2. Durante l'attività elioterapica le strutture devono rimanere aperte almeno per tre giorni alla settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi e dev'essere garantito l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita.
3. Qualora parte dell'attività fosse affidata a terzi, l'istanza dovrà essere corredata dell'istanza ex art. 45 bis Cod. Nav. o, se già ottenuta l'autorizzazione, dovranno essere citati gli estremi del provvedimento autorizzativo. In ogni caso, dovranno essere osservate le vigenti normative in materia di utilizzo di spazi e manufatti per attività di pubblico esercizio nonché le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona.
4. In caso di apertura annuale gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.
5. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. dev'essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, nonché dai rispettivi Strumenti Urbanistici Attuativi (c.d. SUA).
6. Il concessionario deve comunicare, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure - Ufficio Territoriale di Savona i periodi di chiusura per ferie, lavori di

manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno.

7. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo-marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno. Tali comunicazione potranno essere trasmesse all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com.

8. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica il concessionario dovrà esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura.

ART. 5

ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate ove si svolgono attività balneari od inerenti all'uso degli arenili devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi degli stabilimenti balneari in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare la presente ordinanza, l'ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla locale Autorità Marittima nonché le tariffe applicate per i servizi resi, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 ottobre 1991.

2. Le aree del demanio marittimo, di cui al precedente punto 1, sono quelle comprese nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona individuate nel vigente Piano Regolatore Portuale della ex Autorità Portuale di Savona ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con la destinazione "ambito costa urbana" ed i tratti di costa – a destinazione balneare – nelle quali non si sono ancora attuate le previsioni dello stesso Piano Regolatore Portuale.

ART. 6

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.

OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI (nel periodo di apertura)

1. Le regole di sicurezza e le modalità con le quali deve essere svolta l'attività di balneazione sono fissate dall'Ordinanza della locale Capitaneria di Porto.
2. I gestori di concessione demaniale (intendendosi per tali i titolari del titolo concessorio ovvero coloro che esercitano l'attività ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav.), per tutto il periodo di apertura, devono:

- a. garantire la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
- b. fornire puntuale applicazione a tutte le misure e le limitazioni previste dalle disposizioni emesse, a livello nazionale e locale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, con particolare riferimento allo specifico settore produttivo, adottando gli eventuali protocolli di sicurezza previsti e attuando un sistema di contingentamento per l'accesso alla struttura tale da prevenire l'afflusso di persone in numero non compatibile con l'efficace applicazione delle misure stesse.

A tal riguardo, fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica ed alla vigenza delle citate disposizioni, prima dell'apertura al pubblico della struttura per i fini di cui sopra, il gestore dovrà far pervenire a questa AdSP - Ufficio Territoriale di Savona – apposita **autocertificazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii., relativa all'avvenuta predisposizione di tutti gli adempimenti/protocolli/accorgimenti/apprestamenti/servizi necessari a fornire puntuale applicazione alle misure di prevenzione di che trattasi, in coerenza con il contenuto delle linee guida adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il documento tecnico in premessa richiamato, come approvato dalle ordinanze regionali in premessa richiamate.

In particolare, le misure dovranno prevedere:

- una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare,
- rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;
- privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.;
- che possa essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.;
- che la postazione dedicata alla **cassa** possa essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le

mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;

- riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- assicurare un distanziamento tra gli **ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
- tra le **attrezzature** di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
- che le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **siano disinfettati ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

Nel caso in cui presso la struttura balneare sia presente un'attività secondaria di somministrazione alimenti e bevande (bar e/o ristorante), fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica ed alla vigenza delle citate disposizioni, prima dell'apertura al pubblico dell'attività al pubblico per i fini di cui sopra, il gestore dovrà far pervenire a questa AdSP - Ufficio Territoriale di Savona – apposta **autocertificazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii., relativa all'avvenuta predisposizione di tutti gli adempimenti/protocolli/accorgimenti/apprestamenti/servizi necessari a fornire puntuale applicazione alle misure di prevenzione di che trattasi, in coerenza con il contenuto delle linee guida adottate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il documento tecnico in premessa richiamato, come approvato dalle ordinanze regionali in premessa richiamate.

In particolare, le misure dovranno prevedere:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- che possa essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.;

- rendere disponibili **prodotti igienizzanti** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti;
- laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi **esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- i **tavoli** devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- che la consumazione al **banco sia** consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- che la consumazione a **buffet** non sia consentita;
- il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
- favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- che la postazione dedicata alla **cassa** possa essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo;
- i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
- al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).

- per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 15, del D.L. 33/2020 in premessa richiamato, il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida applicabili nel settore produttivo d'interesse, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

- c. indicare, con idonea cartellonistica e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, le potenziali situazioni di pericolo e gli eventuali rischi aventi carattere permanente;
- d. issare, nelle giornate di forte vento, una bandiera di colore gialla. In tale circostanza, è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare ed utilizzare i pattini, materassini, battelli di gomma e/o qualsiasi altro natante ad essere utilizzato per le attività nautiche;
- e. assicurare che, prima del noleggio e/o dell'affitto di cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc. tali attrezzature siano in perfetta efficienza, conformi alle vigenti norme e debitamente sanificate in relazione ai protocolli Covid-19;
- f. verificare periodicamente la resistenza allo strappo degli ancoraggi degli ombrelloni al terreno e che sia applicato agli stessi apposito dispositivo in grado di rendere unita la parte fissa e quella mobile. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza idonee alla prevenzione dagli infortuni;
- g. adoperarsi affinché la fascia di transito – fascia meglio specificata al successivo punto d) dell'art. 9 "Prescrizioni relative all'uso delle spiagge e delle aree ad esse collegate" – venga destinata o meno al libero passaggio, conformemente ad eventuali limitazioni poste sull'uso del restante litorale in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19;
- h. provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante - ad una distanza di almeno 30 mt. dalla battigia - raccogliendo in appositi contenitori i rifiuti, avendo cura di ripulirli dall'eventuale presenza di sabbia sempre che la sabbia stessa non sia incompatibile con la natura dell'arenile, provvedendo altresì al loro trasporto nei luoghi di conferimento opportunamente indicati dal Comune territorialmente competente, rispettando le disposizioni previste in materia di raccolta differenziata;
- i. stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

- j. munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica non medica, ricreativa, ludica e sportiva;
 - k. assicurare nei periodi di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art.23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate);
 - l. effettuare l'apertura delle attività rientranti nello scopo della concessione – non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) – con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti, nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni emanate, a livello nazionale e locale, in materia di contenimento e contrasto del virus Covid-19, dai regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
 - m. esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M. 16.10.1991 e s.m.i. del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
3. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate, i concessionari possono predisporre passerelle mobili, da posizionare sulla spiaggia, sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi non risultano riportati specificatamente nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - di Savona e sono comunque rimossi al termine della stagione balneare.
- I concessionari, esclusivamente per la stagione 2020, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia.
4. Nel caso in cui gli arenili, previo rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa al riguardo, vengano adibiti ad usi connessi con i **servizi per l'infanzia e adolescenza** (campi solari, colonie estive, etc...), il soggetto gestore è tenuto a garantire la scrupolosa osservanza delle misure previste, per lo specifico settore, nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive", già approvate per il territorio della regione Liguria con la citata ordinanza regionale n. 30/2020, come successivamente integrate con l'ordinanza n. 34/2020, entrambe richiamate in premessa.
5. Esclusivamente per la stagione balneare 2020, sono consentite le seguenti attività nel rispetto del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e relative Linee Guida, nonché dell'Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria:

- il concessionario, previa comunicazione all'AdSP, al Comune e alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locale bar, le cabine, i depositi e gli spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le Linee Guida nazionali, confermate nella citata Ordinanza n. 32/2020 del Presidente della Regione Liguria;
- l'AdSP può concedere spazi, anche se non previsti sul PUD, da utilizzare per *dehors* sulle passeggiate ricadenti in area demaniale marittima; l'occupazione è regolata con concessione temporanea o modifica della concessione esistente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento al Codice della Navigazione;
- il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
- l'AdSP, previa autorizzazione ambientale ex art.109 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. e rilascio di concessione demaniale marittima, potrà concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
- i concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
- nel caso eccezionale che l'impianto balneare rimanga chiuso dovrà esserne data comunicazione all'AdSP, al Comune ed all'Autorità marittima competente per territorio. In via eccezionale il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art. 47 del Codice della Navigazione (Decadenza della concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantire per tutta la stagione balneare la pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno impartite dall'Autorità marittima.

ART. 7

DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALL'ARENILE DI CANI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI. OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI

In via sperimentale nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere, all'interno della propria concessione, cani di piccola e media taglia con le seguenti modalità, e sempre nel rispetto delle misure e delle limitazioni previste dalle disposizioni emanate, a livello nazionale e locale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come recepite nei

protocolli di sicurezza della struttura:

- Ogni cane può accedere se dotato di riconoscimento (microchip, tatuaggio) munito di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, nonché fotocopia dell'assicurazione r.c. in stato di validità, ovvero dichiarazione regolarmente compilata da parte del proprietario del cane che manlevi il concessionario da eventuali danni a persone o cose.
- Ogni cane, sulla spiaggia dovrà essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1.5 metri, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone.
- L'accompagnatore dovrà assicurarsi che l'animale domestico non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all'ombra.
- L'accompagnatore deve essere munito di paletta/raccoglitore. Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre eventuali deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare.
- Il bagno in mare del cane non è consentito.
- Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci del proprio cane in modo tale da non turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. L'accesso è comunque proibito a cani con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale (calore). Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.

ART. 8

OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE STAGIONALI

1. Le operazioni di montaggio delle strutture di facile rimozione, stagionali, autorizzate possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e comunque non prima del 1° marzo di ogni anno, previa comunicazione scritta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it, e devono terminare entro il 31 maggio. I termini anzi riportati possono subire modifiche in relazione alle disposizioni emanate per il contrasto Covid-19.

Per la stagione 2020 le operazioni di montaggio, effettuabili a partire dal 14 aprile 2020, dovranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni impartite dall'ordinanza regionale n. 19/2020, punto 1, lett. a), ovvero

devono svolgersi all'interno della concessione demaniale senza interferire con spazi pubblici e l'area di cantiere dovrà essere recintata e segnalata per evitare l'ingresso di estranei.

2. Al termine della stagione balneare tutte le strutture di facile rimozione autorizzate e le attrezzature da spiaggia devono essere smontate e allontanate dall'arenile. Lo smontaggio e l'allontanamento dall'arenile delle strutture stagionali di cui al precedente punto deve iniziare in data successiva al 15 settembre e terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura e non oltre il giorno 15 novembre di ogni anno.

3. Il gestore dello stabilimento balneare e/o della spiaggia libera attrezzata, intendendosi per tale il titolare della concessione demaniale ovvero, in caso di affidamento in gestione a terzi soggetti, il gestore autorizzato ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav., è tenuto ad effettuare il montaggio delle strutture amovibili in piena conformità al contenuto della concessione demaniale marittima vigente.

4. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio le aree interessate devono essere recintate e segnalate ai sensi della normativa di riferimento. L'accesso in tali aree è interdetto all'uso, al transito ed alla sosta di persone e/o cose ad esclusione del personale coinvolto dall'esecuzione dell'intervento. E' preciso obbligo del gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni con la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione. Il gestore della struttura è tenuto a mettere in atto tutte le precauzioni e le misure di sicurezza prescritte dalle norme di legge e/o suggerite dalla normale diligenza al fine di rendere sicura la presenza di eventuali utenti all'interno della concessione, nelle aree non interessate dalle operazioni di montaggio, avendo cura di informare anche i titolari delle strutture balneari limitrofe (nel caso di spiagge libere, l'Autorità di Sistema Portuale, Ufficio Territoriale di Savona) laddove il montaggio delle proprie attrezzature possa influire anche sulle condizioni di sicurezza delle aree confinanti. Ciò al fine di consentire l'eventuale adozione di concomitanti misure di sicurezza (es. recinzione) atte ad inibire l'utilizzo di altre aree demaniali potenzialmente pericolose per l'utenza.

5. Il gestore dello stabilimento balneare e/o della spiaggia libera attrezzata è responsabile del corretto montaggio di tutte le opere e strutture mobili presenti nell'area in concessione.

6. Lo stesso è tenuto a mantenere gli impianti e le attrezzature previste dalla licenza di concessione in perfetta efficienza e decoro e nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza ed igieniche, provvedendo, altresì, a farle collaudare e/o certificare inizialmente e periodicamente dagli organi tecnici competenti.

7. Il gestore, inoltre, è tenuto ad assicurare la massima accuratezza e meticolosità nell'esecuzione, a regola d'arte e secondo la migliore diligenza tecnica, delle operazioni di fissaggio al suolo e saldo ancoraggio di tutte le strutture mobili dello stabilimento, garantendo un'adeguata manutenzione e, all'occorrenza, la pronta sostituzione di tutte le componenti soggette a deterioramento a causa dell'usura dagli agenti meteorologici e/o dal ripetuto montaggio/smontaggio delle stesse.

ART. 9

**PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE,
LIBERE ATTREZZATE E IN CONCESSIONE
E DELLE AREE AD ESSE COLLEGATE**

1. Lungo la fascia costiera antistante il litorale di via Vittorio Veneto a Savona, sono stati realizzati dei pennelli soffolti, la cui presenza è segnalata da apposita cartellonistica indicante lo stato di pericolo. Per le regole di sicurezza per una corretta balneazione nel suddetto tratto si rimanda all'Ordinanza n°109 del 2011 e successive modifiche o integrazioni emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona.

2. Sugli arenili accessibili e regolamentati in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 compresi nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale del comprensorio in amministrazione a AdSPMaLO, che si estende dalla sponda destra del Rio Sodino in Comune di Albissola Marina alla Punta dell'Asino in Comune di Bergeggi, E' VIETATO:

- a. in relazione alle limitazioni imposte dalla normativa per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle spiagge libere aperte alla pubblica fruizione, tenere comportamenti contrari ai divieti e/o prescrizioni imposte dalla regolamentazione posta dalle autorità competenti, a livello nazionale e locale, in materia di contenimento e contrasto del virus.

In particolare, gli utenti sono tenuti a:

- assicurare un distanziamento tra gli **ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone;
 - garantire il mantenimento di una distanza di almeno 1,5 m. tra le **attrezzature** di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone;
 - osservare il divieto di assembramento ed il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni riportate sulla cartellonistica informativa presente nei punti di accesso all'arenile;
 - se non per esigenze legate alla sicurezza, non accedere da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;
 - rispettare le indicazioni fornite dal personale addetto al controllo degli accessi, ove presente;
- b. lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta o in deposito ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - c. lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio od altre attrezzature comunque denominate;

- d. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, asciugamani, ecc., nonché mezzi nautici, ad eccezione dei mezzi di soccorso, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia. L'ampiezza di tale fascia, qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia predetta è vietato sedersi, sdraiarsi, sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo, salvo le attrezzature necessarie al personale addetto alle operazioni di assistenza e salvataggio e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.
- e. campeggiare e/o accamparsi, con installazione o uso di qualsivoglia attrezzatura nonchè pernottare;
- f. praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere sia in quelle in concessione che possano minacciare l'incolumità, creare situazioni di pericolo in relazione alle normative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico;
- E' in ogni caso vietata l'attività ludico - sportiva di gruppo che possa dar luogo ad assembramenti.
- g. condurre, durante la stagione balneare, sugli arenili e sulla fascia di battigia libera cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori fatta eccezione per gli stabilimenti balneari espressamente attrezzati e autorizzati e fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio ove previsti e preventivamente autorizzati.
- A titolo informativo si rende noto che sul litorale del Comune di Albissola Marina è presente uno stabilimento balneare attrezzato per ospitare clienti con cani al seguito;
- h. tenere ad alto volume radio, impianti stereo ed in generale, apparecchi di diffusione sonora che possono creare disturbo alla quiete pubblica;
- i. esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, etc.) senza il preventivo nulla osta ai sensi dell'art. 28, comma 9, del D.Lgs 114/1998 e ss.mm. ed ii., nel primo caso, e autorizzazione, nel secondo, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che dovrà comunque tenere conto delle limitazioni in atto in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica per il virus COVID 19;
- j. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia e in mare o mettere in atto, anche con comportamenti omissivi, azioni che possano recare danno all'ecosistema dell'arenile e/o marino;

- k. bruciare sterpaglie (fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della Legge Regionale 12/2015) od altri materiali – compresi anche quelli spiaggiati - od accendere, per altri scopi, fuochi a fiamma libera salvo specifica autorizzazione;
 - l. cucinare cibi sugli arenili salvo specifica autorizzazione;
 - m. effettuare la pubblicità sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante la distribuzione e lancio di volantini, anche a mezzo di aerei, nonché impiegare altoparlanti per il raggiungimento della stessa finalità;
 - n. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, anche a pilotaggio remoto, e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 m (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, di Stato e di Polizia Municipale, fatte salve specifiche autorizzazioni;
 - o. utilizzare shampoo, sapone e/o prodotti simili, qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico;
 - p. sostare e/o transitare sull'arenile demaniale marittimo con qualsiasi veicolo e motociclo, ad eccezione di quelli autorizzati, nonché di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
 - q. sostare e/o transitare sui tratti di strada di accesso al mare o comunque insistenti sul litorale demaniale marittimo in violazione degli eventuali divieti posti al riguardo dai provvedimenti emessi dagli Enti competenti in materia (AdSP, Capitaneria di Porto e rispettive Amministrazioni Comunali), come resi noti da apposita segnaletica stradale apposta *in loco*;
3. E' consentita ai concessionari l'installazione di docce lava salino, solo in prossimità della battigia permanendo, comunque, il divieto di utilizzo di shampoo, sapone e/o simili. In tale caso, deve essere reso noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce e vigilato dal concessionario.
4. Con riferimento al precedente comma 3 punto o), e ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 12, sostare e transitare senza specifica autorizzazione con qualsiasi veicolo e motociclo ivi compreso i campers e le roulotte sull'arenile demaniale marittimo è sanzionato ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav., 2° comma, ovvero ai sensi dell'art. 1174, 2° comma, Cod. Nav. Alla violazione di che trattasi conseguirà l'immediata rimozione forzata del veicolo.
5. I frequentatori delle spiagge libere che intendano impiegare ombrelloni portatili devono provvedere a fissarli saldamente al suolo e verificare che la parte terminale delle stecche abbia caratteristiche di sicurezza idonee alla prevenzione degli infortuni. E' vietato mantenere gli ombrelloni aperti in caso di vento. A tal riguardo dovrà farsi anche riferimento alla bandiera gialla issata presso le strutture balneari limitrofe (se

presenti) e, in genere, ai messaggi diramati dagli altoparlanti per quanto riguarda le informazioni sulla sicurezza della balneazione.

ART. 10

ACCESSI AL MARE

1. Lungo la fascia costiera, rientrante nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sono previsti accessi pedonali pubblici agli arenili, qui di seguito elencati:

Comune di Albissola Marina

- Levante piazzale Margonara;
- Rio "Termine" scalinata "Madonna" (Accesso interdetto con Ordinanza n. 4/2019 in premessa richiamata fino ad ultimazione dei lavori di messa in sicurezza dell'area).

Comune di Savona

- Levante località Valloria;
- Piazzale Eroe dei due Mondi;
- Sponda sinistra foce Letimbro;
- Via Cimarosa, levante "Bagnarci";
- C.so Vittorio Veneto, ponente "Bagni Cavour";
- C.so Vittorio Veneto "Scaletto Pescatori";
- C.so Vittorio Veneto passeggiata giardini Scuole XV Aprile;
- Via Nizza a ponente bagni "San Cristoforo";
- Via Nizza a ponente di Villa Pizzardi in località Crocetta;
- Via Nizza a ponente piazzale parcheggio supermercato Famila;
- Via Nizza a levante ed a ponente degli ex Cantieri Solimano;
- Via Nizza a ponente di villa Zanelli;
- Via Nizza a ponente Comando Vigili del Fuoco;
- Via Nizza a levante ed a ponente dei bagni Marea;
- Via Nizza a levante dei Bagni Acquario;
- Via Nizza a ponente dei Bagni Stella Marina;
- Lungomare dei Ceramisti- Zinola.

Comune di Vado Ligure

- Lungomare Matteotti a levante Bagni San Pietro ad esclusione delle aree destinate al solo parcheggio delle autovetture;
- Lungomare Matteotti a levante pontile Enel;
- Lungomare Matteotti a levante rio Valletta;
- Lungomare Matteotti a levante Torrente Segno;
- Passeggiata ciclopedonale in località Porto Vado.

Comune di Bergeggi

- Località Punta di Bergeggi.

2. Gli accessi di cui al punto 1 potranno essere temporaneamente chiusi al libero transito o soggetti a contingentamento degli ingressi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per interventi di manutenzione o messa in sicurezza ovvero in relazione alle limitazioni imposte dalla normativa per il contrasto al virus COVID 19, informato il Comune territorialmente competente.

ART. 11

PULIZIA DELL'ARENILE

1. Le Amministrazioni comunali sono tenute a curare la pulizia delle spiagge libere, per garantirne la fruibilità.
2. I Comuni sono autorizzati a posizionare sull'arenile in numero idoneo, in luoghi adeguati e nel rispetto delle norme ambientali appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti opportunamente indicati con idonea cartellonistica.
3. Le Amministrazioni municipali devono disporre interventi di raccolta, con frequenza ritenuta idonea, al fine di evitare il deposito di rifiuti fuori dai contenitori e miasmi.
4. Le attività connesse con la pulizia degli arenili dovranno, di norma, essere effettuate al di fuori degli orari balneari e comunque in modo da non arrecare disagio alcuno all'utenza balneare.
5. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti e/o le strutture balneari non sono in esercizio, i concessionari e/o i gestori devono provvedere alla pulizia della spiaggia ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica ed a seguito del verificarsi di eventi meteo marini che comportano un necessario intervento di pulizia, in modo tale da assicurare un adeguato livello di manutenzione dell'intera area in concessione.

ART. 12
RIORDINO ARENILI

1. Il gestore dello stabilimento balneare e/o della spiaggia libera attrezzata, intendendosi per tale il titolare della concessione demaniale ovvero, in caso di affidamento in gestione a terzi soggetti, il gestore autorizzato ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav., previa comunicazione scritta da effettuarsi, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com, con almeno 48 ore di anticipo, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona, può riordinare gli arenili con impiego di mezzi meccanici evitando, comunque, orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori. In particolare, durante il periodo minimo di apertura (1° giugno – 15 settembre, per la stagione 2020, 15 giugno – 15 settembre), l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00.

Per la stagione 2020 le operazioni di riordino, effettuabili a partire dal 14 aprile 2020, dovranno svolgersi compatibilmente alle disposizioni impartite dall'ordinanza regionale n. 19/2020, punto 1, lett. a), ovvero devono svolgersi all'interno della concessione demaniale senza interferire con spazi pubblici e l'area di cantiere dovrà essere recintata e segnalata per evitare l'ingresso di estranei.

2. L'azione di riordino degli arenili, così come riportato al precedente comma 1, deve essere eseguita nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza con l'obbligo di delimitare e segnalare opportunamente le aree di intervento nonché porre in essere ogni altra misura necessaria a garantire lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni (es. movieri).

3. Durante l'effettuazione delle operazioni i gestori dovranno costantemente vigilare circa l'assenza di persone estranee all'interno delle aree interessate avendo cura di interrompere immediatamente le stesse in caso contrario o, comunque, al venire meno delle idonee condizioni di sicurezza.

4. Nel caso si renda necessario intervenire in orari e/o con modalità differenti da quelle indicate nei precedenti commi, il gestore è tenuto a munirsi di apposita autorizzazione da richiedersi all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona.

5. Nel caso in cui si renda necessario l'ingresso del mezzo meccanico dall'accesso di Via Cimarosa – levante "Bagnarci", dovrà essere presentata alla scrivente apposita richiesta scritta da effettuarsi, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it, con almeno 48 ore di anticipo, al fine di definire le eventuali modalità di accesso alle aree interessate.

ART. 13

PULIZIA DELLE FOCI DEI FIUMI

1. E' cura del Comune, in ogni periodo dell'anno, rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, per consentire il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc..
2. Il materiale sabbioso rimosso nelle operazioni di cui al precedente punto 1 potrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe, se compatibile, con attenzione alle zone di maggior erosione.

ART. 14

INSEGNE E CONFINI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari espongono un'insegna indicante la propria denominazione nonché un segno distintivo che riporta il numero di stelle marine ad esse attribuito.
2. La separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve avvenire con recinzione, indicativamente a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso.
3. E' consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa.
4. Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello indicante lo stato di completa accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili. In tale contesto, i concessionari possono predisporre idonei percorsi perpendicolari alla battigia al fine di consentire alle persone disabili di poter migliorare la mobilità all'interno dell'area in concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa comunicazione scritta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sede di Savona- Ufficio Territoriale di Savona, e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

ART. 15

**GAVITELLI PER L'ORMEGGIO
DELLE UNITA' DA DIPORTO E PIATTAFORME
GALLEGGIANTI LUDICHE**

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare gavitelli e relativi corpi morti solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
2. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi ed i relativi corpi morti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI

1 Il transito con mezzi a motore sulle aree demaniali è consentito ai mezzi di Stato, di soccorso e pubblica assistenza, alla Polizia Municipale, ai veicoli dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per i previsti controlli ed ai mezzi impiegati per la pulizia degli arenili di cui al precedente articolo 12, o, in via eccezionale, su motivata istanza di privati e previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

2. Con cadenza annuale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Ufficio Territoriale di Savona, comunica ai comuni rientranti nella propria giurisdizione territoriale le targhe dei propri veicoli al fine dell'inserimento nelle banche dati dei veicoli autorizzati all'accesso nelle eventuali zone a traffico limitato (ZTL) istituite dalle Amministrazioni comunali su aree demaniali marittime o il cui attraversamento si renda necessario per l'accesso ad aree demaniali marittime.

2. Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e qualora ne ricorrano i presupposti, sarà punito ai sensi degli artt. 1161 (che prevede, al comma 1°, l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino ad euro 516,00 e, al secondo comma, il pagamento di una somma da € 103,00 ad € 619,00), 1164 (che prevede, al comma 1°, il pagamento di una somma da € 1.032,00 ad € 3.098,00 e, al secondo comma, il pagamento di una somma da € 100,00 ad € 1.000,00), 1174 (che prevede, al comma 1°, il pagamento di una somma da € 1.032,00 ad € 6.197,00 e, al secondo comma, il pagamento di una somma da € 51,00 ad € 309,00) del Codice della Navigazione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie oggetto della presente Ordinanza.

3. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, chiunque violi le disposizioni statuite dalla normativa vigente e dalle autorità competenti in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19), come recepite nel presente provvedimento, sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi

in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

4. Le disposizioni della presente ordinanza hanno recepito i provvedimenti emessi dalle Autorità competenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e sono da intendersi automaticamente modificate da eventuali successive disposizioni emanate in materia dalle stesse Autorità.

5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e trasmessa per la pubblicazione alla locale Capitaneria di Porto ed ai singoli Comuni interessati.

6. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno successivo alla sua sottoscrizione ed abroga la precedente Ordinanza n° 8 dell'anno 2019.

Genova,

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Emilio Signorini